



**Istituto Comprensivo Statale
"Marta Minerbi"**

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924

Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it

www.icminerbi.edu.it



**CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA -
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOLECOLARI E NANOSISTEMI E L'ISTITUTO
COMPRENSIVO MARTA MINERBI, MOGLIANO VENETO 2
NELL'AMBITO DELLA TERZA MISSIONE**

CONSIDERATO CHE

L'Università Ca' Foscari Venezia, ai sensi dell'art. 2, comma 11, dello Statuto di Ateneo: *"Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l'inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro"*;

L'Università Ca' Foscari Venezia Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi intende favorire forme di collaborazione con Enti pubblici e privati sia per quanto riguarda le attività di ricerca e consulenza sia in relazione alla sperimentazione di nuove attività didattiche;

I due Enti ritengono di reciproco interesse una collaborazione nei campi di cui alle precedenti premesse, in particolare attraverso azioni comuni nel campo della didattica che potranno riguardare: la collaborazione e interazione nei Corsi e nelle attività didattiche istituzionali dei due Enti, la mobilità studentesca e della docenza con azioni tese a favorire e agevolare lo scambio dei rispettivi studenti e docenti e la condivisione dei rispettivi patrimoni librari e documentali;

I due Enti ritengono ancora di comune interesse una collaborazione nel campo dell'organizzazione e gestione degli eventi culturali, mediante l'organizzazione congiunta di mostre, convegni, dibattiti, seminari rivolti sia agli studenti che alla cittadinanza. Tale attività potrà prevedere anche la reciproca messa a disposizione di spazi culturali ed espositivi nonché

la condivisione sinergica di personale e risorse da concordare preventivamente;

I due Enti ritengono altresì di comune interesse la collaborazione in ambito editoriale e in quello della costruzione di nuovi moduli d'insegnamento, attraverso azioni comuni per la realizzazione di pubblicazioni congiunte e per la creazione congiunta di nuovi moduli d'insegnamento;

I due Enti intendono regolare la reciproca collaborazione attraverso la presente Convenzione-quadro, rinviando a specifici Accordi attuativi, da stipularsi di volta in volta, la regolazione delle singole iniziative didattiche, culturali e di ricerca in cui saranno individuati gli strumenti e le risorse necessarie alla realizzazione delle attività;

TRA

L'Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi codice fiscale 80007720271, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3246 (di seguito "DSMN" o "Università"), rappresentato dal Direttore del Dipartimento prof. Maurizio Selva, domiciliato per la sua funzione presso la sede del Campus scientifico a Mestre (VE) via Torino n. 155

E

L'Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi" codice fiscale 94141490261 con sede in Via Gagliardi 9, C.A.P. 31021 Mogliano Veneto di seguito indicato come "Ente", rappresentato dalla Dirigente Scolastica Antonella Di Cerce, domiciliato per la sua funzione presso l'Ente;

congiuntamente indicati come "Parti" e singolarmente anche come "Parte"

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse e individuazione dei contraenti

Le premesse e l'individuazione dei contraenti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della collaborazione

Il Dipartimento e l'Ente si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le due realtà, attuando una collaborazione nel campo della diffusione della cultura scientifica.

A tal fine il Dipartimento e l'Istituto si propongono di sviluppare e accogliere le attività di Public Engagement, attuando una collaborazione nell'ambito della promozione e divulgazione della cultura scientifica in età scolare, allo scopo di facilitare la progettazione e la realizzazione, in tutto o in parte, di attività e iniziative che portino

- a) al trasferimento del sapere scientifico,
- b) allo sviluppo e al consolidamento di nuove competenze in ambito scientifico,
- c) alla creazione di metodologie di apprendimento per gli studenti basate su learning by doing, lifewide learning e cooperative learning,
- d) alla formazione continua degli insegnanti grazie a peer teaching, peer tutoring e mentoring.

Ulteriori opportunità di collaborazione potranno essere concordate in futuro tra le parti.

Art. 3 – Impegni delle parti

Nell'ambito della convenzione in oggetto il Dipartimento si impegna a:

- a) mettere a disposizione il proprio personale incaricato allo svolgimento di specifiche attività di progettazione, coordinamento e attività laboratoriali a carattere scientifico, da svolgersi presso le strutture dell'Istituto, precedentemente concordate con il referente dell'Istituto, atte allo sviluppo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto e in linea con la sua policy;
- b) accogliere presso i propri locali il personale dell'Istituto per effettuare attività di progettazione e coordinamento nell'ambito dello studio e dello sviluppo delle attività di cui all'art. 2;
- c) dare accesso, con la supervisione del coordinatore del DSMN, ai laboratori e alla strumentazione necessaria per attuare i progetti concordati;
- d) fornire su dettagliata richiesta scritta attività di supporto e realizzazione per la formazione continua degli insegnanti;
- d) dare disponibilità su richiesta scritta e autorizzata all'utilizzo delle risorse bibliografiche e delle banche dati normalmente accessibili al personale del DSMN.

Nell'ambito della Convenzione in oggetto l'Ente si impegna a:

- a) accogliere presso i propri locali, il personale del DSMN che si occuperà dello sviluppo e della realizzazione delle attività di cui all'art.3 della presente Convenzione, oltre che per le fasi di progettazione e coordinamento;
- b) dare accesso, con la supervisione del coordinatore dell'Istituto, alla strumentazione necessaria per attuare le attività formativo/didattiche e di ricerca precedentemente concordate;
- c) dare accesso alle risorse bibliografiche e alle banche dati normalmente accessibili al personale dell'Istituto;

d) coinvolgere in fase preventiva il personale del DSMN che partecipa alla progettazione nelle scelte operative inerenti le attività previste dalla presente Convenzione, per poterne verificare anticipatamente la fattibilità in termini di risorse e di tempistiche.

Nell'ambito della Convenzione entrambe le Parti si impegnano a svolgere di comune accordo quanto segue:

- a) designare un coordinatore, con funzioni di referente per l'esecuzione del presente accordo. Nello specifico, per il DSMN, la coordinatrice sarà la dott.ssa Elena Ghedini (gelena@unive.it), per l'Istituto, la coordinatrice sarà la prof.ssa Patron Alessandra (alessandra.patron@icminerbi.net);
- b) svolgere di comune accordo la progettazione e la realizzazione delle attività di volta in volta individuate quali opportune a soddisfare i criteri e ottenute con le modalità espresse nell'art. 2 della presente Convenzione, affiancando creatività e approccio metodologico scientifico;
- c) se ritenuto opportuno, realizzare le attività di cui sopra definendo di volta in volta specifici Accordi Attuativi, che regoleranno modalità, tempistiche, risorse, etc., necessarie alla realizzazione delle specifiche iniziative, tenendo conto delle esigenze istituzionali delle parti e nel rispetto delle normative nazionali e interne vigenti in materia.

La realizzazione delle attività di cui sopra potranno essere definite tra le parti di volta in volta tramite specifici accordi attuativi, che regoleranno: modalità, tempistiche, risorse ecc. necessarie alla realizzazione delle specifiche iniziative, tenendo conto delle esigenze istituzionali delle parti.

Art. 4 – Riservatezza

Si definiscono **Informazioni Riservate**: tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate dall'Ente o dall'Università (di seguito, ciascuna, "Parte Divulgante") all'Università o all'Ente (di seguito, ciascuna, "Parte Ricevente") nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte

divulgante alla Parte ricevente.

I membri del Comitato di coordinamento indicati nel precedente articolo 5 assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente.

Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento agli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente;
- siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;
- sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria;
- siano ottenute dalla Parte Ricevente per il tramite di un terzo il quale le conosce in buona fede e ha pieno e legittimo titolo di disporne.

Con riferimento alle "Informazioni riservate" la Parte Ricevente:

- utilizzerà le "Informazioni riservate" per il solo e unico scopo dell'esecuzione delle attività di cui al presente atto;
- non utilizzerà le "Informazioni riservate" in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, alla Parte Divulgante;
- non potrà riprodurre, in tutto o in parte, le "Informazioni riservate" se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante;
- restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della

stessa documentazione che siano state autorizzate;

- distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate.

Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle “Informazioni riservate” o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere della presente Convenzione, la Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con la cura del buon padre di famiglia e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzioni sono state eseguite.

La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

Art. 6 – Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

Background: tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione

Sideground: tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della convenzione

Foreground: tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione

Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o registrazione

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background che sarà messo a disposizione dell'altra parte solamente ai fini dell'attuazione della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario.

Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground.

Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che per i progetti di ricerca e sviluppo

concordati e sviluppati nell'ambito della presente Convenzione, la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui entrambe le Parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la allocazione e i termini della comproprietà. In caso di risultati tutelabili, tale accordo dovrà comunque prevedere la facoltà di ciascuna Parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all'acquisto nel caso in cui l'altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia. L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta dell'Ente, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità.

In particolare: in caso di decisione dell'Ente di depositare una domanda di brevetto, l'Università si impegna a posticipare l'eventuale pubblicazione avente ad oggetto tali risultati brevettabili, per il tempo necessario al deposito della domanda di brevetto e comunque non superiore a 60 giorni dal ricevimento degli esiti della verifica dei requisiti sostanziali per la brevettazione.

L'Ente si adopererà per procedere alla verifica della brevettabilità e alla stesura e al deposito del brevetto nel minor tempo possibile. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione fra l'Università e l'Ente.

Art. 7 – Risoluzione della Convenzione per inadempienza

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere.

Art. 8 – Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

Ogni Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata AR o mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 9 - Responsabilità delle parti e obblighi assicurativi

Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.

Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le Parti.

Art. 10 – Oneri finanziari

L'attuazione della presente convenzione non comporterà all'Università e all'Ente alcun onere finanziario.

Art. 11 – Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico dell'Ente.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 (“Regolamento”), ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), informa che i dati personali dei legali rappresentanti, dei responsabili della protezione dei dati personali, dei referenti e di coloro che, a vario titolo, collaborano nell'ambito della presente convenzione (“Accordo”), verranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse all'Accordo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti le attività di gestione dello stesso, ovvero per finalità istituzionali.

La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento (“adempimento del contratto”), 6.1.c) (“adempimento di un obbligo di legge”) e 6.1.e) (“esecuzione di un compito di interesse pubblico”).

I dati verranno conservati per tutta la durata dell'Accordo e per i successivi 10 (dieci) anni.

Le Parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti, responsabili della protezione dei dati, nonché ai predetti referenti e collaboratori.

Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni

fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dall'Università Ca' Foscari Venezia è disponibile sul sito internet istituzionale alla pagina: <https://www.unive.it/pag/34666/>; l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dall'Ente è disponibile sul relativo sito internet alla pagina www.icminerbi.edu.it oppure può essere ottenuto scrivendo all'indirizzo email tvic87700r@istruzione.it.

Gli interessati hanno diritto di ottenere da ciascun Titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando:

- per l'Università Ca' Foscari Venezia, il Responsabile della Protezione dei Dati (scrivendo all'indirizzo email dpo@unive.it o al seguente recapito: Università Ca' Foscari Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia) ovvero il Titolare del trattamento (scrivendo all'indirizzo PEC protocollo@pec.unive.it);
- per l'Istituto Comprensivo "Marta Minerbi", il Responsabile della Protezione dei Dati (scrivendo all'indirizzo email pfsinatra@gmail.com)

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Art. 13 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha una durata di 5 anni dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata alla sua scadenza per eguali periodi salvo disdetta di una delle Parti da comunicare per iscritto alla controparte mediante Raccomandata AR o mediante PEC con almeno 6 mesi di preavviso dalla scadenza.

È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

Art. 14 – Risoluzione delle controversie e legge applicabile

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ai sensi dell'art. 133, lettera a), punto 2)

del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, la giurisdizione esclusiva spetta al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

Art. 15 - Codici di comportamento e Codice etico dell'Università Ca' Foscari Venezia

La Società dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" (pubblicato all'indirizzo <https://www.unive.it/pag/8164/>) e il "Codice etico e di comportamento" dell'Università emanato con D.R. n. 1116 del 05/11/2019 (pubblicato all'indirizzo <http://www.unive.it/pag/8162/>).

Per l'I.C

Il Dirigente Scolastico

Antonella Di Cerce

Per l'Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

Il Direttore Prof. Maurizio Selva